

Il Giudice designato

sul ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da  
richiamata la giurisprudenza secondo cui:

# IL CASO.it

- "È inammissibile il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica".  
Tribunale Pavia, 14 luglio 2008
- "Il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto "ex ante" - altre questioni controverse. Solo in tal modo è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti "ante causam" volti ad ottenere consulenze tecniche "esplorative", non precedute - come accadrebbe invece nel giudizio di merito - dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione" Tribunale Milano, sez. X,  
23 gennaio 2007
- "La richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c. p. c. può trovare accoglimento se finalizzata alla composizione della lite, secondo la rubrica del citato articolo, talché suo presupposto è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante - altre questioni controverse. È inammissibile pertanto la richiesta di detta consulenza laddove le parti non controvertano



soltanto sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto" Tribunale Milano, 17 aprile 2006; **IL CASO.it**

rilevato che nella fattispecie tutte le parti costituite hanno negato ogni responsabilità, pur nella evidente indeterminatezza del ricorso, nel quale non sono esposte, neppure sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto che si vogliono far valere nei confronti dei soggetti ai quali il ricorso è stato notificato (alcuni dei quali nemmeno indicati nella narrativa dell'atto), con conseguente impossibilità, anche per il giudice, di verificare il fumus e la sussistenza del necessario collegamento con la futura, eventuale causa di merito

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Rimini 11.7.2010

Il Giudice  
Carla Fazzini

